

Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

Roma, 17 luglio 2009

Circolare n. 86/2009

**AI SIGG.RI PRESIDENTI
CONSERVIZI MARCHE E PUGLIA
- A TUTTI GLI ASSOCIATI**

**AL SIG. PRESIDENTE
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

**E A TUTTI GLI ALTRI
ENTI, AZIENDE E SOCIETA'
- LORO SEDI -**

Oggetto:

- 1) Decreto-Legge 1 luglio 2009, n. 78 "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali".
- 2) Decreto Ministero Economia e Finanze 19 maggio 2009 – Disposizioni attuative della legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Crediti nei riguardi di regioni ed enti locali.
- 3) Decreto Ministero Sviluppo Economico 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

* * * * *

1) Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali".

Sulla G.U.R.I. n. 150 del 1°luglio 2009, è stato pubblicato il d.l. n. 78/09, con il quale il Governo ha emanato, nella prima parte, misure economico-finanziarie di sostegno all'economia e, nella seconda parte, proroghe di alcuni termini legislativi in scadenza e sulla partecipazione dell'Italia a missioni di pace all'estero.

L'ulteriore manovra anticrisi adottata dal Governo si presenta, in realtà, come una vera e propria mini-manovra finanziaria, con l'obiettivo di introdurre incentivi e correttivi in favore della ripresa dell'occupazione e della produzione industriale, oltre che a ridurre i costi del fattore produttivo energetico e del credito, nonché a ripristinare efficienza nel sistema dei pagamenti pubblici.

Il decreto legge reca, tuttavia, anche una serie di integrazioni e modifiche a disposizioni riguardanti le società pubbliche dello Stato e quelle a partecipazione locale.

Tra le norme di più significativo interesse degli Enti, Società ed Aziende aderenti al Servizio, si segnalano le seguenti.

Contenimento del costo delle commissioni bancarie (art. 2).

La disposizione è volta a ridurre il costo delle commissioni bancarie, mediante la riduzione per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari, dell'intervallo intercorrente tra la data di versamento e la data di valuta per il beneficiario. Analoga riduzione è prevista, per i medesimi titoli, per l'intervallo intercorrente tra la data di versamento e la data di disponibilità per il beneficiario.

Inoltre, al comma 2, si stabilisce che l'ammontare del corrispettivo onnicompreso, di cui all'articolo 2-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento.

Per quanto sopra esposto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riduzione del costo dell'energia (art. 3).

E' previsto che, con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e gas, vengano adottate specifiche misure che vincolino, per l'anno termico 2009-2010, i soggetti - che nell'anno termico 2007-2008 abbiano immesso nella rete nazionale di trasporto una quota superiore al 40% del gas naturale destinato al mercato italiano - ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile su base mensile, tenuto conto dei limiti di flessibilità contrattuale, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalità determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e nel rispetto degli indirizzi definiti nel suddetto decreto ministeriale.

In relazione agli interventi urgenti per le reti dell'energia è previsto altresì che il Consiglio dei Ministri individui gli interventi relativi alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art. 9).

Per garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il d.lgs. 231/02, vengono dettate apposite disposizioni che disciplinano le situazioni, sia rispetto al passato che rispetto al futuro.

In particolare, con riferimento al passato viene stabilito che l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, i quali siano iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed in essere alla data di pubblicazione del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, venga determinato all'esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. I suddetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse a tal fine stanziato con la legge di assestamento del bilancio dello Stato.

Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

Per quanto riguarda il futuro, viene previsto che le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco Istat pubblicato in applicazione del comma 5 dell'articolo 1 della L. 311/04, adottino entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri, le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, da pubblicarsi sul sito internet dell'amministrazione.

In relazione alle predette pubbliche amministrazioni viene prescritto l'obbligo per il funzionario, il quale adotti provvedimenti che comportino impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Dalla violazione di tale dovere, deriva la responsabilità disciplinare ed amministrativa del funzionario. Nel caso in cui lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le prescrizioni relative al funzionario non si applicano alle aziende sanitarie, ospedaliere, anche universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, agli IRCCS pubblici, anche trasformati in fondazioni.

Inoltre, per ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare l'insorgere di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse di bilancio, prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del d.l. 185/08, è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni di cui al citato elenco ISTAT, escluse le Regioni e le Province autonome, per le quali la disposizione in commento costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

Società Pubbliche (art. 19).

La norma modifica ed integra una serie di disposizioni recate sia dall'art. 3, commi 27 e ss. della legge finanziaria 244/07, in tema di obbligo di dismissione delle partecipazioni incompatibili, sia dall'art. 18 del d.l. 112/08, convertito nella Legge 133/08, in tema di vincoli e procedure per l'assunzione di personale e per l'affidamento degli incarichi nelle società a partecipazione pubblica.

Per quanto attiene alla prima questione (dismissione delle partecipazioni incompatibili in società pubbliche), la norma elimina la proroga di ulteriori 18 mesi del termine ultimo per dare avvio al procedimento di dismissione delle partecipazioni societarie, individuate come non strettamente necessarie rispetto alla finalità istituzionale della P.A. interessata.

E' noto, infatti, che con l'art. 71 della legge n. 69/09 (circ. n. 84/09), il Parlamento aveva disposto che il periodo transitorio per procedere all'avvio delle procedure di dismissione, come previsto dall'art. 3, comma 29, della L. 244/07, passasse da 18 a 36 mesi, a far data dal 1° gennaio 2008 (e quindi dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2010); l'art. 19, comma 2, lettera b), del d.l. anticrisi non solo interviene ad individuare una nuova scadenza del periodo transitorio alla data del **30 settembre 2009**, ma conferisce a detto termine la natura della «perentorietà», associandovi una specifica sanzione, che così risulta formulata « ...il mancato avvio [entro il predetto termine, ndr] delle procedure finalizza te alla cessione determina responsabilità erariale...». Vi è, dunque, specifica

responsabilità amministrativa, sia nei confronti dei funzionari e della dirigenza pubblica che per competenza debbono sottoporre l'atto deliberativo afferente la ricognizione delle partecipazioni societarie incompatibili, al competente Organo consiliare dell'ente locale, sia nei confronti degli stessi amministratori locali (Sindaco, Assessore delegato e Consiglieri) che, senza giustificato motivo, omettano di avviare il citato procedimento amministrativo, prodromico agli eventuali atti privatistici di dismissione, entro il novellato termine perentorio del 30 settembre 2009.

L'art. 18 del d.l. 112/08, recante disposizioni in tema di reclutamento del personale nelle società pubbliche, viene integrato dall'art. 19 del d.l. 78/09 con l'estensione di precisi vincoli e limitazioni derivanti dal rispetto delle norme di finanza pubblica (*patto di stabilità*) in materia di personale e di spese per incarichi e consulenze.

In particolare, è aggiunto il comma 2-*bis*, che estende a carico delle **società a partecipazione pubblica totale o di controllo, gestori di servizi pubblici locali in affidamento diretto ovvero di servizi strumentali o di attività anche istituzionali comunque delegate anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 del d.l. 223/06 e s.m.i.** (c.d.: *società strumentali di regioni ed enti locali*), i divieti o le limitazioni alle assunzioni di personale per le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/01 e s.m.i., che gravano proprio sull'amministrazione pubblica socia di riferimento della società, in relazione al regime per essa previsto ed applicabile.

Ulteriore obbligo per le predette società è quello di adeguare le proprie «politiche del personale» a quelle imposte dalla legge per le Amministrazioni socie e controllanti, in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria (e quindi anche delle risorse utilizzabili per il trattamento accessorio e per la contrattazione decentrata), oltre che in materia di consulenze, con immediata applicabilità della disciplina recata dall'art. 7 del d. lgs. 165/01 e s.m.i., anche in termini di preventivo acclaramento dell'inesistenza di professionalità idonee all'interno della compagine aziendale, rispetto all'oggetto della consulenza, e di vincoli al ricorso ai rapporti di collaborazione esterna.

Proroga di termini legislativi (art. 23).

La norma prevede una serie di proroghe di termini legislativi in scadenza, fra le quali:

- la proroga al **31 dicembre 2009** del termine, già fissato al 30 giugno 2009, per l'applicazione del regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 159 del d.lgs. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che, alla data del 31 dicembre 2009, non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data, le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle Regioni, di quanto prescritto al precedente periodo, determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009;

- la proroga al **31 dicembre 2010** del termine di cui al d.l. 300/06, convertito dalla legge 17/07, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Interno del 9 aprile 1994;
- la proroga al **30 aprile 2010** del termine per procedere al rinnovo degli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi in essere;
- la proroga al **31 dicembre 2009** del termine, in origine fissato al 30 giugno 2009 dal d.l. 208/08, convertito dalla legge 13/09, entro cui, ove non sia adottato il regolamento di cui all'art. 238 del d.lgs. 152/06, i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) in luogo della TARSU;
- la proroga al **30 settembre 2009** della data limite per il riordino di enti ritenuti utili e la connessa soppressione degli altri (si tratta della cosiddetta manovra "taglia-enti" prevista dal decreto legge n. 112 cit..

2) Decreto Ministero Economia e Finanze 19 maggio 2009 – Disposizioni attuative della legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Crediti nei riguardi di regioni ed enti locali

Sulla G.U.R.I. n. 157 del 9 luglio u.s., è stato pubblicato il d.m. 19 maggio 2009, con il quale sono state disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni contenute all'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 185/08, convertito dalla legge n. 2/09.

Detta norma prevede, in particolare, che per l'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter della legge 6 agosto 2008, n. 133 ("Patto di stabilità") possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione "*pro soluto*" a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 2/09 escluda la cedibilità del credito medesimo.

In virtù di tali previsioni, i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazioni, forniture e appalti, possono presentare, entro il 31 dicembre 2009, apposita istanza all'amministrazione debitrice, redatta utilizzando il modello I, allegato al decreto ministeriale.

Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'amministrazione debitrice, nel termine di venti giorni dalla ricezione dell'istanza, riscontrati gli atti d'ufficio, può certificare con ulteriore modello II, allegato al decreto, che il credito è certo, liquido ed esigibile, ovvero può rilevare l'insussistenza o l'inesigibilità dei crediti, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Le regioni e gli enti locali assoggettati al Patto di stabilità interno devono indicare nella certificazione il periodo temporale entro il quale procederanno al pagamento in favore delle banche e/o degli intermediari finanziari dell'importo certificato e le relative modalità.

Prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'amministrazione debitrice deve procedere altresì alla verifica prescritta dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40. Nel caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la certificazione potrà essere resa al netto delle somme ancora dovute.

Si precisa, inoltre, che il decreto consente all'Ente debitore di operare anche compensazioni tra propri crediti e il debito per cui è richiesta la certificazione.

In questa ipotesi, il credito che il privato vorrebbe cedere *pro soluto* può essere certificato al netto della compensazione che è opponibile esclusivamente da parte dell'amministrazione debitrice. Ciò significa che, alla regione o all'ente pubblico ceduto, la cessione è opponibile soltanto per la parte corrispondente al netto del credito.

Pur nel silenzio del decreto, è da ritenersi che la cessione del credito non sia immediatamente efficace nei confronti della P.A. cedente, potendo quest'ultima riservarsi 45 giorni per accettarla, ai sensi dell'art. 117 del Codice dei contratti.

3) Decreto Ministero Sviluppo Economico 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Si segnala che, sulla G.U.R.I. n. 158 del 10 luglio 2009, è stato pubblicato il d.m. 26 giugno 2009, attuativo del d.P.R. 59/09 (cfr. circ. n. 85/09), che fissa i requisiti energetici minimi per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni di quelli esistenti.

Il decreto ministeriale definisce, in particolare, le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e gli strumenti di raccordo, concertazione, cooperazione tra lo Stato e le regioni, alcune delle quali hanno già definito proprie procedure di certificazione, che si integrano alla normativa nazionale, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione.

Le Linee guida rappresentano un tassello fondamentale per completare il quadro della certificazione energetica degli edifici: esse contengono tutti i *fac simili* di modello da adottare e anche una classificazione nazionale, in scala da A+ a G con i valori minimo e massimo per ogni scala in base al rapporto di forma del fabbricato e alla zona termica.

* _ * _ * _ * _ * _ *

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Avv. Francesco Lilli
(responsabile del servizio)

